

INFORMACOOP

LEGALE-FISCALE-SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative

ICN Italia
Consulting
Network
Centro di assistenza fiscale

Informacoop n.13

05 Giugno 2018

SCADENZIARIO GIUGNO 2018

PRIMA PARTE – SCADENZE CON DATA FISSA

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Venerdì 15 giugno	Soggetti di imposta IVA Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce. (art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none">• nei termini previsti dalla normativa IVA• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	Soggetti di imposta IVA Fattura cumulativa	Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione. Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente. (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none">• nei termini previsti dalla normativa IVA• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.

	<p>Soggetti di imposta IVA</p> <p>Fattura operazioni con l'estero</p> <p>Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, effettuate nel mese solare precedente.</p> <p>Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente.</p> <p>(art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)</p>	<p>Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	<p>Contribuenti IVA</p> <p>Registrazione acquisti intracomunitari</p> <p>Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di MAGGIO da effettuarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento; • nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47, tuttavia nella pratica, dovendo registrarli nel registro vendite entro il termine di cui sopra, solitamente viene effettuato nello stesso termine. <p>(art. 47 DL 331/93)</p>	<p>Registro IVA acquisti.</p> <p>Registro IVA vendite.</p> <p>O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
<p>Commercianti al minuto e soggetti assimilati</p> <p>Registrazione corrispettivi</p>	<p>dei</p> <p>I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese.</p> <p>Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini</u> di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96.</p> <p>Va rilevato, però, che <u>i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale.</u> (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)</p>	<p>Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei termini previsti dalla normativa IVA • e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
<p>Soggetti di imposta IVA</p> <p>Fatture di importo inferiore a € 300,00</p>	<p>Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>(Art. 6 c. 1 DPR 695/96)</p>	<p>Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei termini previsti dalla normativa IVA • e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA

	Associazioni/ società sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi	<p>Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997.</p> <p>In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.</p> <p>Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034.</p> <p>L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91.</p> <p>Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2017 tale limite è pari ad Euro 400.000 (in precedenza 250.000 euro) rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E).</p> <p>(L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013).</p>	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997
Lunedì 18 giugno (termine prorogato in quanto il giorno 16 giugno è sabato e il giorno 17 è domenica)	IMU Versamento prima rata o unica rata 2018	<p>Termine ultimo per il versamento della prima o unica rata dell'Imposta Municipale Propria – IMU - dovuta per il 2018.</p> <p>Per un approfondimento si rinvia ad una Circolare ICN di imminente emanazione.</p> <p>(art. 13, comma 7 del D.L. 70/2011; D.L. n. 102 del 31/08/2013 e D.L. n. 133 del 30/11/2013; Circolare n. 3/DF del 18/05/2012; D.L. n. 54/2013 – Circ. ICN n. 32/2017 e n. 63/2017)</p>	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Per i non titolari di Partita Iva presentazione modello F24 presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banche - Agenzie Postali - Agenti della Riscossione <p>o con modalità telematiche, o bollettino postale.</p>

	<p>TASI Versamento prima rata o unica rata 2018</p>	<p>Termine ultimo per effettuare il versamento della prima rata della Tasi dovuta per il 2018. E' possibile anche effettuare il versamento in unica soluzione entro lo stesso termine. Il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Per un approfondimento si rinvia ad una Circolare ICN di imminente emanazione. (L. 147/2013 – D.L. n. 16/2014 – Comunicato Min. Economia e Finanze n. 128 del 19/05/2014 – Risol. Ag. Entrate 47/2014, Circ. Ag. Entrate n. 2/2016 – Circ. ICN n. 32/2017 e n. 63/2017)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Per i non titolari di Partita Iva presentazione modello F24 presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banche - Agenzie Postali - Agenti della Riscossione <p>o bollettino postale, o con altra modalità stabilita dal Comune.</p>
	<p>Contribuenti IVA Rateizzazione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale – QUARTA RATA</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della <u>QUARTA RATA</u> dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2017 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento. Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario. Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi. (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>Contribuenti IVA <u>mensili</u> <u>Versamento mensile</u></p>	<p><u>I.V.A. dovuta per il mese di MAGGIO 2018</u> (codice tributo 6005). Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod.

			F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Contribuenti IVA <u>mensili e trimestrali</u> <u>Liquidazione periodica</u>	<p>Il DPR 435/01 ha disposto la <u>soppressione dell'obbligo</u> dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito</u> IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>. • <u>Gli estremi del versamento non dovranno più essere annotati</u>. <p>N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)</p>		
Sostituti d'imposta <u>Ritenute alla fonte</u>	<p>Versamento unitario di: Ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, trattenute nel mese precedente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73); • lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040; • provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che <u>l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%</u>. Codice tributo 1040 (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1038 – ritenute su provvigioni - è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1040); • compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73). • Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - <u>codice tributo 1001</u> (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001). <p>Addizionale regionale (cod. 3802) Va versato l'importo trattenuto nel mese di MAGGIO 2018 ai dipendenti cessati.</p> <p>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto) Va versato l'importo trattenuto nel mese di MAGGIO 2018 ai dipendenti cessati. (Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITÀ' Con l'art. 1, commi 160 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 del 11/12/2016), il D.L. n. 50/2017 e la Legge di Bilancio 2018 sono state apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 o di 4.000 € per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il D.L. n. 50/2017 ha</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>	

	<p>previsto, in luogo dell'innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800.</p> <p>L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000.</p> <p>(Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 – D.M. 25/03/2016 – Art. 1, commi 160 e seguenti della L. n. 232/2016)</p>	
<p>Sostituti d'imposta <u>Ritenute su interessi e autofinanziamento soci</u></p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al 26% sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014.</p> <p>(codice 1030 – MOD. F24)</p> <p>(V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014)</p> <p>(Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>

	<p>Sostituti d'imposta Ritenute 4% da parte dei condomini</p>	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini, <u>se di importo pari o superiore a € 500.</u> Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percepiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionali) art. 67, c.1, lett i) del TUIR. La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006. ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2017 <u>il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate</u> (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016). Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno. Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017. Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal condominio tramite c/c bancario o postale intestato al condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997. Codici tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)</p>
	<p>Sostituti d'imposta Contributi previdenziali</p>	<p>Versamento unitario di: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Versamento dei contributi relativi al <i>mese precedente</i> e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps). Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese. (Codice tributo DM10) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA: termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro., dei prestatori di lavoro autonomo occasionale (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli Associati in partecipazione (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel <i>mese precedente</i>. (Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99). Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata, in vigore al 1/1/2018 sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • 25,72% (25% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i <i>professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati</i> (come nel 2017); • 33,72% o 34,23% per tutti i soggetti (<i>non professionisti</i>) che <i>non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati</i>, alternative a seconda che siano o meno soggetti alla DIS-COLL (33,23% fino al 31/12/2017); • 24%, per tutti i <i>pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</i> (come nel 2017). </p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). </p>

		<p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p>Codici tributo: C10 (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche) CXX (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p> <p>DATORI DI LAVORO AGRICOLI: termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per la manodopera agricola relativi al QUARTO TRIMESTRE 2017.</p> <p>Codice contributo: LAS - contributi per OTI, OTD, CI; PCF - contributi per PC/PCF (Circ. INPS 18 dicembre 1998 n. 259)</p>	
INAIL Denuncia autoliquidazione posizioni cessate	e	<p>Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di APRILE 2018</u>.</p> <p>In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
		<p>Contribuenti soggetti ad ACCISE</p> <p>Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento: Modello F24 – accise</p>
Mercoledì 20 giugno	Produttori di imballaggi Denuncia <u>mensile</u>	<p>Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente (APRILE 2018), in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.</p> <p>Per il 2018 sono rimaste invariate le soglie di esenzione e di periodicità annuale rispetto al 2017. Pertanto gli scaglioni per il 2018 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ mensile: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre €. 31.000,00; ➤ trimestrale: fino a € 31.000,00 per singolo materiale; ➤ annuale: fino a € 1.000,00 per singolo materiale (nel 2015 era 310,00 €); ➤ esenti: fino a € 50,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 100 (in procedura semplificata). <p>Si ricorda che dal 2014 le denunce possono essere inviate solo in via</p>	<p>Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.10)</p> <p>Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai.</p> <p>Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line</p> <p>Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI</p>

		telematica (non sarà più possibile l'invio tramite raccomandata o fax). Sul sito www.conai.org sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2017/2018. (Art. 41 D.lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99)	
Lunedì giugno	25	Operatori intracomunitari con obbligo mensile Elenchi Intrastat <u>mensili</u>	<p>Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel mese di MAGGIO 2018 per gli operatori con obbligo mensile.</p> <p>ATTENZIONE: con Provvedimento del 25/09/2017 sono state previste ulteriori semplificazioni ai modelli Intrastat a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Si ricorda che, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, a decorrere da gennaio 2018, gli stessi avranno valenza esclusivamente statistica.</p> <p>Inoltre, sempre per quanto concerne gli acquisti, sono stati modificati i limiti per la periodicità mensile che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi.</p> <p>(Prov. Ag. Entrate 25/09/2017 – Nota Ag. Dogane 9/10/2017)</p>
		Datori di lavoro agricoli ENPAIA Denuncia e versamento mensile	<p><i>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli.</i></p> <p><i>Ricordiamo che, con decorrenza 1/1/2003, il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni.</i></p> <p><i>Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo.</i></p> <p><i>(circ. ENPAIA 11/11/2002)</i></p>
Venerdì giugno	29	Amministratori obblighi di bilancio	<p>- Termine ultimo per l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci <u>in prima convocazione</u> relativamente alle società di capitali che hanno come termine legale di approvazione del bilancio 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, <u>ma che si sono avvalsi della facoltà concessa dall'art. 2364 c.c. di prorogare il termine di approvazione a 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta</u>.</p> <p>N.B.: ricordiamo che con <u>le norme statuite dalla riforma del diritto societario</u> (D.lgs. n. 6/2003), la possibilità di differimento di cui sopra (a 180 giorni) è limitata alle società <u>tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società</u>.</p>
Lunedì 2 luglio (termine prorogato in quanto il giorno 30 giugno è sabato e il giorno 1 luglio è domenica)		Dichiarazione dei redditi REDDITI/2018 e IRAP/2018- SOCIETA' DI CAPITALI Versamento delle imposte a ➤ <u>saldo IRES/IRAP</u> e ➤ <u>prima rata di acconto IRES/IRAP</u>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento delle <u>imposte sui redditi (IRES) ed IRAP</u>, risultanti dal modello REDDITI/2018 ed IRAP/2018, <u>senza maggiorazione</u>, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2017 (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.). (art. 7 DPR 435/2001)</p> <p>E' possibile procedere al versamento <u>entro il 20 agosto 2018</u>, con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 31/10/2018 in via telematica.</p> <p>L'IRES risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, e di conseguenza non va presentato il modello F24, se i relativi importi non superano 12 euro, mentre il versamento minimo per l'IVA e per l'IRAP risultanti dalla dichiarazione annuale è di 10,33 euro.</p> <p>ACCONTI IRES - PERCENTUALE APPLICABILE:</p> <p>Ai fini IRES, la percentuale dell'acconto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è determinata nella misura del 100%.</p> <p>Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES.</p> <p>Si ricorda che dal 2017 l'aliquota Ires è pari al 24% (fino al 2016 era il 27,5%).</p> <p>Versamento minimo: il versamento della prima rata di acconto non è dovuto se non supera € 103.</p> <p>Codici tributo: 2003 – IRES saldo</p>

	<p>2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata</p> <p>SOCIETA' COOPERATIVE:</p> <p>Perdite fiscali - ricordiamo che l'art. 84 del TUIR prevede che, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (art.12, l. 904/77).</p> <p>Tali disposizioni si applicano agli utili formatisi dal 2007; si raccomanda di verificare attentamente le nostre circolari in merito, anche in conseguenza degli importanti chiarimenti dettati dalla R.M. n. 129/E del 13/12/2010.</p> <p>NOVITA' DAL 2011: l'art. 23, comma 9 del D.L. n. 98/2011 ha riformulato l'art. 84 del Tuir per i soggetti Ires eliminando il limite temporale quinquennale di riporto delle perdite nei periodi successivi e limitando il riporto delle stesse in misura pari all'80% del reddito imponibile di periodo.</p> <p>Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 06/07/2011, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2011.</p> <p>Pertanto la perdita di un periodo d'imposta potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi <u>in misura non superiore all'80% del reddito imponibile</u> di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</p> <p>Invece le <u>perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta</u> dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi <u>senza alcun limite temporale e quantitativo</u>. (v. Circolare Unicaf n. 8/2012)</p> <p>NOVITA' TASSAZIONE COOPERATIVE DAL 2012: si ricorda che l'art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una nuova tassazione applicabile a tutte le cooperative ed - una nuova tassazione esclusivamente in capo ad alcune categorie di cooperative. <p>Tassazione generalizzata (art. 2, comma 36-ter, D.L. 138/2011)</p> <p>Il comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, consente l'integrale detassazione della quota di utili destinati a riserva minima legale, che notoriamente è pari al 30% dell'utile netto. Con il su riportato comma 36-ter, tale quota di utili diventerà esente solo per il 90%.</p> <p>Da ciò deriva che fatto 100 l'utile netto, a fronte di una destinazione a riserva legale di 30, solo 27 saranno deducibili nella determinazione del reddito imponibile, mentre 3 saranno soggetti ad IRES.</p> <p>Tassazione specifica solo per alcune categorie di cooperative (art. 2, comma 36-bis, D.L. 138/2011)</p> <p>Concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle cooperative generiche e alle cooperative di consumo.</p> <p>Restano quindi non incise da tale incremento le cooperative agricole e le sociali.</p> <p>Entrata in vigore nuova tassazione cooperative</p> <p>La nuova tassazione prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011, commi da 36-bis a 36-quater, si applicherà <u>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011</u> (ossia <u>dal 2012</u> per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, mentre per tutti gli altri soggetti con periodo d'imposta a cavallo sarà da verificare caso per caso) per tutte le cooperative, ad eccezione delle banche di credito cooperativo.</p> <p>Per le banche di credito cooperativo, infatti, la nuova tassazione si applicherà a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 (ossia dal 2013 per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ai sensi dell'art. 4, comma 5-quinquies del D.L. n. 16/2011.</p> <p><u>Per maggiori chiarimenti vedi C.M. 34/E del 15/07/2005 e le nostre circolari in merito (Circolari Unicaf n. 37/2011 e 47/2011) e la Guida al modello Redditi-quadro RF.</u></p> <p>Si ricorda inoltre la limitazione alle norme agevolative disposte dagli</p>	(con le eccezioni di cui sopra).
--	---	----------------------------------

	<p>artt. 10 e 11 del DPR 601/73 che, non sono più integralmente applicabili ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> Le cooperative agricole di cui all'art. 10 del DPR 601/73, continueranno ad applicare l'esenzione dall'IRES limitatamente alle variazioni, in aumento e in diminuzione, apportate all'utile civilistico per addivenire al reddito fiscale; Le cooperative di lavoro di cui all'art. 11 del DPR 601/73, invece, manterranno l'esenzione dall'IRES, per il solo reddito fiscale derivante dall'IRAP. Da ciò ne consegue la deducibilità dell'IRAP ai fini della determinazione dell'IRES. <p>RISTORNI -</p> <p>Ricordiamo che circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate, emanata a chiarimento del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, trattando la tematica dei ristorni, ha affermato che <i>“ciò che può essere retrocesso (ai soci) è l'avanzo - documentato - di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci”</i>. Ha inoltre affermato che il ristorno non è ammesso qualora la cooperativa risulti in perdita, principio sancito in precedenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tale principio è stato successivamente ribadito ed integrato con ipotesi esemplificative di calcolo dalle circolari n. 37 del 09/07/2003 e n. 35/E del 9/4/2008.</p>	
<p>Dichiarazione dei redditi REDDITI/2018 SOCIETA' DI PERSONE</p> <p>Versamento delle imposte</p>	<p>Termine ultimo per l'effettuazione, <u>senza maggiorazione</u>, dei versamenti a saldo ed in acconto, relativi alle imposte sui redditi ed IRAP risultanti dalla dichiarazione Mod. REDDITI/2018 e IRAP/2018 delle società di persone.</p> <p>(art. 17 DPR 435/2001, art. 1 D.L. 63/2002)</p> <p>E' possibile procedere al versamento <u>entro il 20 agosto</u>, con la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Il termine di presentazione della dichiarazione in via telematica scade il 31 ottobre 2018.</p> <p>Acconto: la misura dell'acconto per i soggetti IRPEF, relativamente al periodo 2018 è pari al 100%, sia per l'IRPEF che per l'IRAP.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

<p>Dichiarazione dei redditi Adeguamento agli studi di settore</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'adeguamento, anche ai fini IVA, alle risultanze degli studi di settore. E' possibile anche procedere all'adeguamento entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>ATTENZIONE: per le cooperative (a regime): nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile, i risultati degli studi di settore non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento da studi di settore (D.M. 28/12/2012, art. 6).</p> <p>Pertanto i risultati degli studi di settore, possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresì ai fini dell'applicazione dell'art. 10, co. 4-bis, della L.146/98 (rettifiche da parte dell'Ufficio sulla base di presunzioni semplici). In sostanza le cooperative a mutualità prevalente dovranno comunque continuare a compilare lo studio di settore, ma non ci si porrà il problema dello scostamento dal risultato di GERICO con i dati di bilancio.</p> <p>Codici tributo:</p> <p>2118 - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3 per cento adeguamento studi di settore</p> <p>6494 - adeguamento IVA;</p> <p>2003 - IRES – Saldo (anche adeguamento studi di settore);</p> <p>3800 - IRAP – Saldo (anche adeguamento studi di settore).</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
<p>Imprese Camera di commercio Diritto annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, <u>senza maggiorazione</u>, del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio relativamente all'anno 2018, ossia entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare è il 3850.</p> <p>(Art. 17 L. 488/99 – D.I. 21/04/2011 – Art. 28 L. 114/2014 - C.M. Svil. Econ. 29/12/2014 – D.L. n. 90/2014 – D.M. Sviluppo Economico 22/05/2017 – Nota Ministero Sviluppo Economico del 15/11/2016 e del 27/04/2017)</p> <p>Ricordiamo che è possibile versare con maggiorazione dello 0,4% entro il 20 agosto per le imprese i cui termini di versamento dei redditi scadono il 2 luglio.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

	<p>Contribuenti IVA Versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2017 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di versare in unica soluzione entro la scadenza del modello REDDITI/2018 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16/03/2018.</p> <p>Codici tributo: 6099 – IVA (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>Dichiarazione dei redditi Soggetti IRES – SOCIETA' DI COMODO Maggiorazione IRES – Saldo 2017 e Acconto prima rata 2018</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES dovuta a titolo di saldo 2017 e primo acconto per l'anno 2018, per le cd. società di comodo di cui all'art. 30, c. 1 della L. n. 724/1994, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2017 (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.).</p> <p>(art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011)</p> <p>Codice tributo: 2018 – Maggiorazione Ires – Acconto prima rata 2020 – Maggiorazione Ires – Saldo</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

	<p>Contenzioso tributario Definizione delle liti – Versamento TERZA RATA</p>	<p>Termine ultimo per il versamento della TERZA ed ultima RATA (20%) per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 11 del D.L. n. 50/2017. (Art. 11, D.L. n. 50/2017 – Prov. Ag. Entrate 21/07/2017 – Circ. Ag. Entrate. N. 22/2017 – Ris. Ag. Entrate n. 108/2017 per codici tributo)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>Sostituti d'imposta Compensi a non più di tre soggetti e per importo non superiore a € 1.032,91 Versamento ritenute</p>	<p>Regime facoltativo Termine ultimo per procedere al versamento, <u>senza maggiorazione</u>, delle ritenute operate nell'anno precedente da parte dei sostituti d'imposta che durante l'anno 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed - hanno effettuato ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad € 1.032,91. <p>Il superamento di uno dei due limiti durante l'anno comporta la decadenza del beneficio a partire dalla prima scadenza utile successiva.</p> <p>Essendo previsto che <u>tales versamento possa essere effettuato entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi</u>, risulterà possibile versare entro il 20/08/2018, con la maggiorazione dello 0,40%. (Art. 2 DPR 445/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>Soggetti IRES Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie (D.L. 185/2008)</p>	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riallineato i valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008, al versamento dell'imposta sostitutiva <u>senza maggiorazione</u>.</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Codici tributo:</p> <p>1821 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Maggiori valori altre attività 1823 – Maggiori valori crediti</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi

			<p>previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Soggetti IRES Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio (L. 244/2007)	Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riconosciuto fiscalmente maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'azienda, fusioni, scissioni, ai sensi dell'art. 1, commi 46-47, della L. n. 244/2007, al versamento dell'imposta sostitutiva <u>senza maggiorazione</u> . Codice tributo: 1126	Versamento mediante modello F24 telematico:	<ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Soggetti IRES Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali. (art. 1, comma 49 della L. n. 244/2007)	Versamento mediante modello F24 telematico:	<ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Dichiarazione IMU-TASI <u>Presentazione</u>	Termine ultimo per procedere alla presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nell'anno 2017. Il modello per la dichiarazione IMU e le relative istruzioni sono state approvate con D.M. 30/10/2012. Ai fini TASI la dichiarazione deve ritenersi la medesima presentata ai	Modello dichiarazione IMU tramite:	<ul style="list-style-type: none"> - consegna diretta al Comune; - raccomandata senza

		<p>fini Imu (v. Circ. n. 3/DF del 25/03/2015). (Art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 35/2013 – Circ. n. 3/DF del 18/05/2012 e n. 1/2013 – Circ. Unicaf n. 17/2015 - D.M. 30/10/2012 – art. 1, c. 687 L. 147/2013 – Circ. n. 3/DF del 25/03/2015)</p>	<p>ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi del Comune (occorre riportare sulla busta "Dichiarazione IMU 2016"). Si considera presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - inviata telematicamente tramite PEC.
	Dichiarazione IMU-TASI Enti non commerciali	<p>Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu-Tasi relativa al 2017 da parte degli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, ossia con riferimento alle variazioni intervenute nell'anno solare precedente. (D.M. 26/06/2014 e D.M. 23/09/2014)</p>	<p>Presentazione esclusivamente in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modello IMU TASI ENC approvato con D.M. 26/6/2014 solo per gli enti che possiedono immobili oggetto di esenzione di cui all'art. 7, lett. i), D.Lgs. 504/1992; - ordinario modello IMU in tutti gli altri casi.
	Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche Dichiarazione sostitutiva 5 per mille	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei legali rappresentanti degli <i>enti di volontariato</i> iscritti al 5 per mille 2018 dal 2018 per trasmettere, a pena di decadenza, a mezzo raccomandata r.r., alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'ammissione all'elenco. La dichiarazione va redatta su <i>modello</i> conforme a quello approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010. Alla dichiarazione sostitutiva va allegata, sempre a pena di decadenza, copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive. Anche le <i>associazioni sportive dilettantistiche</i> devono trasmettere <i>entro il 30 giugno 2018</i>, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'ammissione all'elenco. La dichiarazione sostitutiva va redatta su <i>modello</i>, conforme a quello approvato con il medesimo DPCM. La dichiarazione, corredata - a pena di decadenza - del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'associazione che sottoscrive, va inviata a mezzo raccomandata r.r. <i>alla struttura del CONI territorialmente competente</i>. ATTENZIONE: INVIO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA TRAMITE PEC: in alternativa alla raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata tramite la propria casella di PEC alla casella PEC della Direzione Regionale competente o della struttura del CONI competente, riportando nell'oggetto "Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2018" e allegando la scansione della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità. N.B.: si precisa che gli enti che non hanno presentato la domanda di iscrizione o che non hanno inviato la dichiarazione sostitutiva o la copia del documento di identità possono regolarizzare la propria posizione presentando, entro il 1° ottobre 2018, tale documentazione e versando la sanzione pari a 250 Euro. Si ricorda, tuttavia, che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2018. Si ricorda, tuttavia, che gli enti presenti nell'elenco permanente non sono più tenuti ad inviare la dichiarazione sostitutiva, tranne nel caso in cui il rappresentante legale sia cambiato rispetto a quello che aveva firmato la precedente dichiarazione sostitutiva inviata (per il 2016 e/o per il 2017). (Circ. Ag. Entrate n. 13/E del 26/03/2015 – art. 1, comma 154 della L. n. 23/2014 – D.P.C.M. 07/07/2016 – Circ. ICN n. 15/2018)</p>	<p>Raccomandata r.r. o PEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, per gli enti di volontariato</i> - <i>alla struttura del CONI territorialmente competente per le associazioni sportive dilettantistiche.</i>

	<p>Rottamazione cartelle di pagamento (periodo 2000-2016)</p> <p>Comunicazione ai debitori delle somme dovute</p> <p>Termine ultimo per la comunicazione al debitore, da parte dell'agente della riscossione, dell'importo delle rate scadute e da pagare relative alla rottamazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 2000 al 2016 per le quali non è stata presentata in precedenza istanza di definizione; - alla riammissione delle istanze che non sono state ammesse alla definizione agevolata, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre, relativamente a dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016. <p>Le somme devono poi essere versate entro il 31 luglio 2018.</p> <p>Entro il 30 settembre 2018, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato l'istanza l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.</p> <p>Le somme dovute per la definizione, devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese di ottobre 2018 o in un numero massimo di tre rate con scadenza nei mesi di ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.</p>	
	<p>Rottamazione cartelle di pagamento del 2017</p> <p>Comunicazione ai debitori delle somme dovute</p> <p>Termine ultimo per la comunicazione al debitore, da parte dell'agente della riscossione, dell'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate con il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, in relazione alla presentazione dell'istanza per avvalersi della definizione agevolata senza pagamento di sanzioni ed interessi di mora, dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.</p> <p>Le somme devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese di luglio 2018 o in un massimo di cinque rate di pari importo con scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.</p>	
	<p>Imposta di bollo</p> <p>BOLLO VIRTUALE – TERZA Rata bimestrale</p> <p>Termine ultimo per il versamento della TERZA rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018.</p> <p>Si ricorda che dal 1° aprile 2015 il bollo virtuale può essere pagato soltanto mediante il modello F24.</p> <p>L'acconto versato entro il 16 aprile di ciascun anno può essere scomputato a partire dal successivo mese di febbraio.</p> <p><u>Codici tributo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2505 – bollo virtuale - rata; • 2506 – bollo virtuale – acconto; • 2507 – bollo virtuale - sanzioni; • 2508 – bollo virtuale - interessi. <p>(art. 15 D.P.R. n. 642/1972 – Ris. Ag. Entrate n. 12/E del 03/02/2015 - Prov. Ag. Entrate 14/11/2001)</p>	Versamento mediante modello F24
	<p>Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali</p> <p><u>Rivalutazione di partecipazioni e di terreni posseduti al 01/01/2018</u></p> <p><u>Versamento</u></p> <p><u>Redazione giuramento perizia</u></p> <p>Termine ultimo per procedere al perfezionamento della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, da parte delle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e più in generale da parte di quei soggetti per i quali la plusvalenza non rientra nel reddito d'impresa, mediante il versamento in <i>unica soluzione</i> o della <i>prima rata</i> (3 rate annuali di pari importo: 02/07/2018, 01/07/2019 e 30/06/2020), dell'imposta sostitutiva del 8% (sia per le partecipazioni qualificate e non che per i terreni). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.</p> <p>Scade altresì il termine per la redazione e giuramento della perizia di stima.</p> <p>La rivalutazione si riferisce a terreni e partecipazioni posseduti al 01/01/2018.</p> <p><u>Codici tributo:</u> 8055 (partecipazioni), 8056 (terreni).</p> <p>In caso di rivalutazioni di terreni o partecipazioni già rivalutate in precedenza, è consentito detrarre l'imposta sostitutiva già versata da quella dovuta per la nuova rivalutazione, ovvero richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata.</p> <p>(art. 1, commi 997 e 998, L. 205/2017)</p>	<p>Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banca convenzionata; - agenzie postali; -concessionario. - Internet/Entratel <p>Modello F24 (Modello di pagamento Unificato).</p>

<p>Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali</p> <p><u>Rivalutazione di partecipazioni e di terreni posseduti al 01/01/2017</u></p> <p>Versamento SECONDA RATA</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della SECONDA RATA, con applicazione degli interessi del 3% annuo a partire dal 30/06/2017, per i soggetti che hanno effettuato la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni edificabili posseduti al 1/1/2017, pagando la prima rata dell'imposta sostitutiva entro il 30/06/2017.</p> <p><u>Codici tributo:</u> 8055 (partecipazioni), 8056 (terreni).</p> <p>(Art. 2 D.L. 282/2002, art. 1, commi 554 e 555, L. 232/2016)</p>	<p>Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banca convenzionata; - agenzie postali; - concessionario. - Internet/Entratel <p>Modello F24 (Modello di pagamento Unificato).</p>
<p>Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali</p> <p><u>Rivalutazione di partecipazioni e di terreni posseduti al 01/01/2016</u></p> <p>Versamento TERZA RATA</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della TERZA ed ultima RATA, con applicazione degli interessi del 3% annuo a partire dal 30/06/2016, per i soggetti che hanno effettuato la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni edificabili posseduti al 1/1/2016, pagando la prima rata dell'imposta sostitutiva entro il 30/06/2016.</p> <p><u>Codici tributo:</u> 8055 (partecipazioni), 8056 (terreni).</p> <p>(Art. 2 D.L. 282/2002, art. 1, commi 887 e 888, L. 208/2015)</p>	<p>Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banca convenzionata; - agenzie postali; - concessionario. - Internet/Entratel <p>Modello F24 (Modello di pagamento Unificato).</p>
<p>Imposta pubblicità</p> <p>TERZA RATA 2018</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della terza rata dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa all'anno 2018.</p> <p>Si rammenta che è possibile procedere alla rateazione se la tassa è di importo superiore a € 1.549,37. In tale caso le rate trimestrali vanno versate anticipatamente con scadenza nei mesi di gennaio, marzo, giugno e settembre.</p> <p>(art. 9 Dlgs 507/93)</p> <p>ATTENZIONE: si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha abrogato l'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 che prevedeva l'istituzione dell'IMUS (imposta municipale secondaria) in sostituzione della Tosap, della Cosap, dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.</p>	<p>Versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale</p>
<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute 4% da parte dei condomini</p>	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate da parte dei condomini, <u>qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente nel 2018 sia inferiore a € 500</u>.</p> <p>(v. scadenza sopra del 18/06/2018)</p> <p>ATTENZIONE: si ricorda infatti che, a partire dal 1° gennaio 2017, <u>il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio entro il 16 del mese successivo al pagamento deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate</u> (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016).</p> <p>Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno.</p> <p>Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal condominio tramite c/c bancario o postale intestato al condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.</p> <p>Codici tributo:</p> <p>1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF;</p> <p>1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)</p>

<p>Titolari di contratti di locazione di beni immobili</p> <p>Imposta di registro</p>	<p>Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di GIUGNO (30 giorni) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per la cedolare secca.</p> <p>Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u>, anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012). Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione.</p> <p>N.B.: dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il <u>nuovo modello RLI</u> per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), il subentro, oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato. (nuovo modello RLI approvato con Provv. Ag. Entrate 15/06/2017)</p> <p>N.B.: Si ricorda inoltre che <u>dal 1° febbraio 2014</u> l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il nuovo <u>modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide)</u>.</p> <p>Versamento on-line: Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto <u>l'obbligo di procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	<p>Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del:</p> <p>Modello F24 ELIDE</p> <p>Codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione; ➤ 1501 – locazione e affitto di beni immobili – annualità successive; ➤ 1502 – locazione e affitto di beni immobili – cessioni del contratto; ➤ 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto; ➤ 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto; ➤ 1505 – locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo; ➤ 1506 – locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi.
<p>Soggetti IRES</p> <p>- Acconti IRES/IRAP</p> <p>(Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 31 LUGLIO – esercizio sociale 01/08/2017 – 31/07/2018)</p> <p>Seconda rata di acconto</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata di acconto IRES e IRAP relativamente alle <u>società ed enti con periodo d'imposta che termina il 31 LUGLIO 2018</u>.</p> <p>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IRES 100% (codice versamento 2002) • IRAP 100% (codice versamento 3813) <p>Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES. Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello REDDITI/2017 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2017 SC.</p> <p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; • il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata. <p>L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad €. 20,00.</p> <p>Metodo previsionale -</p> <p>Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza.</p> <p><u>Non è possibile rateizzare il presente versamento</u>, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97) (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
<p>REDDITI/2017 e IRAP/2017</p> <p>Contribuenti con esercizio che termina al</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante invio telematico, del modello REDDITI/2017 e IRAP/2017, da parte dei soggetti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 30/09/2018.</p> <p>(art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o

	<p>30/09/2018 <u>Presentazione in via telematica</u></p>	<p>42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Prov. Ag. Entrate 31 gennaio 2017, modificato dal Prov. del 11/05/2017 – art. 1, comma 932 della L. n. 205/2017)</p> <p>ATTENZIONE: si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, in una risposta a Telefisco 2018, ha chiarito che il termine „mobile“ per la presentazione della dichiarazione dei soggetti Ires con esercizio non coincidente con l'anno solare resta fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in quanto la Legge di Bilancio 2018, all'art. 1, comma 932, è intervenuta sui soli termini „fissi“ della presentazione della dichiarazione (differimento al 31 ottobre), non modificando l'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998 in tema di termine „mobile“.</p> <p>Per maggiori chiarimenti vedere la sezione “Scadenze variabili dipendenti da un evento” in calce al presente scadenziario.</p> <p>Ricordiamo che i contribuenti interessati agli studi di settore devono allegare al modello Redditi anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi.</p> <p>Sanatoria codice attività: le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2018, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.</p>	<p>➢ direttamente mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti. • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
	<p>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi Modello UniEmens (DM10 + Emens)</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p>Dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati</p>
	<p>Sostituti d'imposta Libro unico del lavoro</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).</p>	<p>Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005</p>
	<p>Contribuenti IVA Fatture differite</p>	<p>Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B).</p> <p>(art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)</p>	<p>Registro IVA vendite</p>
	<p>Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale Versamento</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della rata di accounto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente.</p> <p>(Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento: Modello F24 – accise</p>
	<p>Contribuenti IVA Scheda Carburante – Rilevazione chilometri</p>	<p>Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburante.</p> <p>(Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile).</p> <p>Si ricorda che l'art. 7, comma 1, lett I) del D.L. n. 70/2011 ha previsto l'abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate (v. Circ. Agenzia Entrate n. 42/E del 9/11/2012).</p> <p>ATTENZIONE: dal 1° luglio 2018 è stata <u>abolita la scheda carburante</u> e le spese sostenute per l'acquisto di carburanti potranno essere portate in deduzione e l'Iva in detrazione, solo se il pagamento verrà effettuato con mezzi tracciabili, per cui con carte di credito o di debito e prepagate (novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018).</p> <p>(Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)</p>	<p>Rilevazione da contachilometri automezzo</p>
	<p>Enti non commerciali Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva</p>	<p>Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di APRILE 2018 (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (Modello Intra 12</p>

		10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Prov. 25/08/2015 – v. novità apportate dalla Legge di Stabilità 2013)	approvato con Prov. 25/08/2015)
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di MAGGIO 2018</u> , relative ai veicoli previsti dall'art. 1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (<u>rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale</u> , ecc..).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di MAGGIO 2018</u> , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW . (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche

- ¹ L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

PRINCIPALI SCADENZE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO “BREVISSIMO”: (introdotto dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del **15% (NOVITA' DAL 2016):** la Legge di Stabilità 2016 ha portato la sanzione per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza al 15%; tale nuova percentuale si applica anche nel caso di violazioni commesse antecedentemente al 1/1/2016) ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (1%).

Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l’ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,1% per ogni giorno di ritardo** (0,2% in precedenza).

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note, che sono state ampliate dalla Legge di Stabilità 2015; le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1° gennaio 2015:

- ravvedimento breve: **1/10 del 15%** dal 15° al 30° giorno(**NOVITA'**);
- ravvedimento entro il 90° giorno: **1/9 del 15%** dal 31° al 90° giorno (**NOVITA'**);
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: **1/8** del 30% dal 91° giorno fino alla presentazione di tale dichiarazione;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): **1/7** del 30%;
- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, entro il termine per l'accertamento (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): **1/6** del 30%;
- ravvedimento dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale: **1/5** del 30%. Sono escluse da tale ultimo ravvedimento le violazioni relative alla mancata omissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o all’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.

Interessi legali:

L’art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 13/12/2017 (G.U. 15/12/17 n. 292) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 c.c., portandolo dallo 0,1% allo 0,3% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1-1-2018.**

Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, “gratuitamente”, di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- che non arrechino pregiudizio all’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria e
- che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori “meramente formali” esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all’azione accertatrice. Ad esempio, l’omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all’azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l’azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all’omesso adempimento.

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- “la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all’ammontare del tributo”.

Viene poi chiarito che:

- saranno “gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all’azione di controllo”. Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull’attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell’eventuale regolarizzazione, non siano state d’ostacolo all’azione dell’ufficio.
- Non sono mai considerate formali:
 - La mancata presentazione di dichiarazioni;
 - La mancata restituzione di questionari;
 - La omessa tenuta delle scritture contabili.

Modelli Intrastat:

Con R.M. 16/2/2005 n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l’attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E’ possibile comunque utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 500 (ossia 62,50 €), a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

Compensazioni:

In caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l’applicabilità della relativa sanzione.

L’Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 36/2017** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 100, ridotta a Euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 5,56 euro (1/9 di 50 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 11,11 euro (1/9 di 100 €) se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, ma entro novanta giorni dall’omissione;
- 12,50 euro (1/8 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dal 91° giorno ad un anno dall’omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 €) se il modello F24 viene presentato entro due anni dall’omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 €) se il modello F24 viene presentato oltre due anni dall’omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dopo la constatazione della violazione.

Dette sanzioni devono essere arrotondate al centesimo di euro, in quanto collegate ad una sanzione base attualmente già espressa in euro.

Il periodo di riferimento da indicare è l’anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d’imposta a cui si riferisce il versamento.

Errori modello F24:

- L’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell’Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell’importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una “lettera di ravvedimento” ad uno degli uffici locali suddetti.

Telematica:

- Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all’anno 2016, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, sono quelli relativi al 28 febbraio, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 ($500.000 : 1936,27 = 258,23$).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro $5164,57 \times 30\% : 10$, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

Dichiarazione integrativa o tardiva entro 90 giorni:

con un comunicato stampa del 18/12/2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/9 del minimo: **27,78 €** ($250 \times 1/9$) e, in caso di un versamento del tributo inferiore al dovuto o l'utilizzo di un credito in misura superiore, occorre versare anche la relativa differenza, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento;
- la regolarizzazione dell'omessa presentazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta la sanzione ridotta ad 1/10: **25 €** ($250 \times 1/10$) e, in caso di tardivo o omesso versamento del tributo, occorre versare anche il tributo, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.

Si ricorda che, decorsi i 90 giorni, non è più possibile regolarizzare la violazione e la dichiarazione si considera omessa, costituendo titolo per la riscossione.

Nel caso invece di dichiarazioni infedeli, il ravvedimento deve essere effettuato commisurando l'ammontare della sanzione all'infedeltà dichiarativa.

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell' ente

In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**.

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Venerdì 15 giugno	Soggetti di imposta IVA	<p>Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il 16/05/2018, relativa al periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ APRILE 2018 per i contribuenti mensili, ➤ PRIMO TRIMESTRE 2018 per i contribuenti trimestrali, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</u>. <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra.</p> <p>MODALITA' OPERATIVA:</p> <p><u>Codice 8904:</u> versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo)</p> <p><u>Codice 1991:</u> versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura dello 0,3% dal 01/01/2018.</p> <p>Versamento del tributo: <u>codice 6004 (mensili) – 6031 (trimestrali)</u> (Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Sostituti d'imposta	<p>Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di APRILE 2018, scadenti il 16/05/2018, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</u>.</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra.</p> <p>MODALITA' OPERATIVA:</p> <p><u>Codice 8906:</u> Versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo)</p> <p><u>Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc..)</u></p> <p>Versamento interessi per tardivo versamento nella misura dello 0,3% dal 01/01/2018.</p> <p>(Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

PARTE SECONDA – SCADENZE VARIABILI DIPENDENTI DA UN EVENTO

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
<p><u>Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio</u></p> <p><u>Deposito del bilancio al Registro Imprese</u></p>	<p>Deposito bilancio: <u>entro trenta giorni dall'approvazione</u>, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p><u>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</u></p> <p><u>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusivamente in via telematica. <p>ATTENZIONE: è stata pubblicata la nuova versione della tassonomia XBRL 2017-07-06 che si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2017 e dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2018 (fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente: 2016-11-14).</p> <p>La nuova versione della tassonomia, denominata PCI_2017-07-06, è stata sviluppata in seguito alla richiesta pervenuta dal mercato di avere una maggior flessibilità, al fine di indicare separatamente le imposte anticipate all'interno della voce CII Crediti dell'attivo dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata e nasce da un emendamento in tal senso deciso dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) che ha modificato l'OIC12 e OIC25.</p> <p>La versione di tassonomia 2017-07-06 sostituisce la precedente ver. 2016-11-14 che, per il resto, rimarrà invariata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Invio digitale: <ul style="list-style-type: none"> Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria
<p><u>Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare</u></p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p>La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota Ires al 24% a <u>decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2017</u> (27,5% in precedenza, come stabilito dalla Finanziaria 2008).</p> <p>I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta. Il <u>DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio</u>, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.</p> <p>(DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112 – D.L. n. 193/2016)</p> <p>Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini, così come modificati dal D.L. n. 193/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (30/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del 	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti il servizio Internet per gli altri soggetti; chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.

	<p>bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze). In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 31/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio);</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (30/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). <p>NOVITA': La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il 31 OTTOBRE dell'anno successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (art. 1, comma 932 della L. n. 205/2017)</p> <p>Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il NONO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art.2 co.2 DPR 322/98) – v. chiarimento Telefisco 2018.</p> <p>ATTENZIONE: si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, in una risposta a Telefisco 2018, ha chiarito che il termine „mobile“ per la presentazione della dichiarazione dei soggetti Ires con esercizio non coincidente con l'anno solare resta fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in quanto la Legge di Bilancio 2018, all'art. 1, comma 932, è intervenuta sui soli termini „fissi“ della presentazione della dichiarazione (differimento al 31 ottobre), non modificando l'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998 in tema di termine „mobile“.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</i> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2016, con termine statutario per approvazione 31/03/2017 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2017, dovrà versare le imposte entro il 30/05/2017 (ultimo giorno del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2017 (NONO mese successivo al 30/11).</p> <p>RATEIZZAZIONE: L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 28/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	
<p>Società di capitali in liquidazione</p> <p>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</p>	<p>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il <u>periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.:</u> ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo <u>alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.;</u> 	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti

	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica. per la dichiarazione relativa al <u>risultato finale</u> della liquidazione: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto; ⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica. 	<ul style="list-style-type: none"> • il servizio Internet per gli altri soggetti; • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili <u>entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi</u>.</p> <p>(Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).</p>	Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)
<u>Registro dei beni ammortizzabili</u>	Compilazione	<p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili <u>a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale</u>. Le annotazioni a giornale, però, <u>dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili</u>. Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. <u>entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi</u>.</p> <p>(Art.15 DPR 600/73).</p>	Libro inventari
<u>Libro inventari</u>	Compilazione	